

**ALLEGATO 1)**

**ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 E ALL'ALLEGATO III DEL  
REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003.**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE**

**Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.**

**Articolo 3, articolo 4 (paragrafi 1, 2, 4), articoli 5, 7, 8**

**Recepimento**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).**
- **L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 74/409/CEE (G.U. n.168 del 21 luglio 2005)**
- **Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n. 170 SO167 del 24.7.2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni**

**Recepimento regionale**

- **DGR 1723/2006 recante "Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000" pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006.**
- **DGR 1018/2007 recante LR 17/2006, art. 22 , comma 2. Istituzione zona di protezione speciale "Magredi di Pordenone".**
- **DGR 217/2007 recante Direttiva 79/409/CEE "uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di giustizia europea – Individuazione Zona di protezione speciale IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona di Protezione speciale IT3321001 "Alpi Carniche".**
- **DGR 2203/2007 recante DPR 357/1997 - nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.**
- **LR 17/2006 artt. 22 e 23 – "Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità" e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006.**
- **LR 14/2007 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa**

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

- LR 7/2008 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

Gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sono quelli previsti dalla dagli articoli 3 comma 2 lettera d) e articolo 4 della LR 14/2007 come modificata dalla legge regionale 7/2008 e come di seguito specificato.

- articolo 3 comma 2 lettera d): è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- articolo 4: ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale è fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici

**Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**

#### **Articoli 4 e 5**

#### **Recepimento**

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**

**Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**

#### **Articolo 3, Paragrafi 1 e 2**

#### **Recepimento**

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

**Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

**Articoli 4 e 5**

**Recepimento**

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
  - **Art.74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;**
  - **Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.**
    - Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
      - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).**

**Recepimento regionale**

- DGR 1516 del 23/05/2003 designazione quale zona vulnerabile del comune di Montereale Valcellina, pubblicata sul BUR n. 27 del 02/07/2003.
- DGR 25 settembre 2008 n. 1920: “Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva” di designazione quale zona vulnerabile da nitrati del bacino scolante della laguna di Marano e Grado, pubblicata sul S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008;
- DPRReg 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres: “Approvazione del Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006”, pubblicato sul BUR n. 45 del 05/11/2008.
- DGR 16 marzo 2007 n. 536: “Riapprovazione della disciplina della comunicazione di avvio delle attività di spandimento degli effluenti di allevamento”, pubblicato sul BUR n. 65 del 04/04/2007, integrata con deliberazione della giunta regionale 11 gennaio 2008, n. 65: “Attività di spandimento di reflui zootecnici: integrazione della DGR 536/2007”, pubblicato sul BUR n. 5 del 30/01/2008.
- DGR del 27/10/2006 n. 2564: “Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui alla deliberazione della giunta regionale 23 maggio 2003, n. 1516. Approvazione.”.
- DGR del 13 luglio 2007 n. 1696: “Direttiva 91/676/CEE, art. 5 e LR 17/2006, art. 19. Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola del Comune di Montereale Valcellina. Approvazione definitiva.”
- DPRReg del 30 agosto 2007 n. 272: “Direttiva 91/676/CEE, art. 5 e LR 17/2006, art. 19. Programma d'azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola del Comune di Montereale Valcellina. Approvazione definitiva.”, pubblicato sul BUR n. 37 del 12/09/2007.

**Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola**

- Gli impegni applicabili a livello di azienda agricola sono quelli previsti dal DPRReg 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres: “Approvazione del Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006”, pubblicato sul BUR n. 45 del 05/11/2008.

**Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

**Articoli 6, 13, 15, e 22 (lettera b)**

### **Recepimento**

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).**
- **L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche;**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 26 marzo 2008 recante “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 103 del 3 maggio 2008)**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (G.U. n.156 del 7 luglio 2005).**
- **Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GURI n. 170 SO167 del 24.7.2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e successive modificazioni e integrazioni**
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. 258 del 6 novembre 2007)**

### **Recepimento regionale**

- **DGR 1723/2006 recante “Direttiva 92/43/CEE (CD Habitat), direttiva 79/409/CEE (CD Uccelli). Aggiornamento rete Natura 2000” pubblicata sul BUR n. 34 del 23 agosto 2006.**
- **LR 17/2006 artt. 22 e 23 – “Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità” e relative sanzioni pubblicata sul BUR n. 35 del 30 agosto 2006**
- **DGR 2203/2007 recante DPR 357/1997 - nuovi indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.**
- **LR 7/2008 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).”**

## **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola (SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina)**

Ai sensi dell'articolo 22 della LR 17/2006, per le aziende con terreni ricadenti nel SIC IT 3310009 denominato Magredi del Cellina, è vietato:

1. lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006 di cui al regolamento (CE) 1257/1999;
2. il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l'obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, con le medesime modalità previste dall'articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l'1 marzo e il 15 luglio;
3. il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 22 della LR 17/2006, nel caso di fondi utilizzati a fronte di concessione demaniale, le limitazioni sopra citate entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

## **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola (altre SIC e ZPS regionali)**

Piani e progetti che possano avere incidenza significativa sui siti devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi della DGR 2203/2007.

Ai sensi della LR 7/2008 art. 9 comma 2 alle lettere c, e, f, g, i; nei SIC sono vietate le seguenti pratiche:

- articolo 9 comma 2 lettera c): l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- articolo 9 comma 2 lettera e): la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- articolo 9 comma 2 lettera f): l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
- articolo 9 comma 2 lettera g): il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;
- articolo 9 comma 2 lettera i): fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione dell'ente gestore, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
  - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del [regolamento \(CE\) n. 796/2004](#), comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'[articolo 55 del regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#), ed escluse le superfici di cui al punto 2.

- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#).

Inoltre ai sensi della LR 7/2008 art. 9 comma 3 fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 15 luglio di ogni anno;
- b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.

A norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto 21 dicembre 2006 n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).

## **ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 01/01/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**

### **CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Regolamento (CE) n. 21/2004 e dalla Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.**

**Articoli 3, 4 e 5**

#### **Recepimento**

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. 14.06.1996 n. 138);**
- **D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);**
- **Ordinanza del Ministero della salute 12 aprile 2008 recante "norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni".**

**Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (abrogato dal regolamento (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.**

**Articoli 6 e 8.**

**Atto A8 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**  
**Articoli 4 e 7.**

- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30);**
- **DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72), come modificato dal Decreto Interministeriale del 13 ottobre 2004 (G.U. del 11/10/2005, n. 237) a sua volta modificato dal Decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (G.U. del 29/03/2007, n. 74);**
- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18/10/2005)";**
- **Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (BUR n. 24 del 16 maggio 1995);**
- **Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";**
- **Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".**

**Atto A8 bis - Regolamento (CE) n. 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5.**

#### **Recepimento**

- **Circolare del Ministero della salute 28 luglio 2005 recante "indicazioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004" (GU n. 180 del 04.08.2005).**



**ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

**Articolo 3**

**Recepimento**

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60);
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O. );
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 – S.O. n. 179).

**Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE**

**Articoli 3, 4, 5 (+ 5 a) e 7**

**Recepimento**

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16/03/2006 (G.U. n.98 del 28 aprile 2006), come modificato dal DLgs n.232 del 9 novembre 2007 (G.U. n.291 del 15 dicembre 2007), "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del d. l.vo 4 agosto 1999, n.336" e successive modificazioni e integrazioni.

**Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare**

**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20**

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);

- **Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale ( GUCE L139 del 30 aprile 2004);**
- **Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 gennaio 2003 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell' 8 febbraio 2003);**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n. 152 dell'01/07/2004);**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05/06/2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. n. 107 del 10.05.2007).**

**Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e successive modifiche e integrazioni**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15**

**Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica**

**Articolo 3**

#### **Recepimento**

- **Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (GU n. 258 del 06/11/2006 Suppl. Ordinario n. 210).**

**Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini**

**Articolo 3**

#### **Recepimento**

- **DPR n. 362 del 17/05/1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n.115 del 10/07/1996 S.O. n. 115)**
- **Ordinanza 12 luglio 2008- Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica. (G.U. n.148 del 26.6.2008 S.O.).**

**Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini**

**Articolo 3**

### **Recepimento**

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (G.U. n.194 del 22.8.2003 S.O. n. 138)

---

## **ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL' 1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03**

---

### **CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli**

**Articoli 3 e 4**

### **Recepimento**

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7 ) modificato dal DLgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006 del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (G.U. n. 205 del 4 settembre 2006).

**Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini**

**Articolo 3 e articolo 4, paragrafo 1**

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534,- "Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla G.U. 11.01.1993 n. 7 ) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005 del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

**Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**

**Articolo 4**

### **Recepimento**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 - G.U. 27/12/2004, n. 302 e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.